

Parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa

(doi: 10.7390/9226)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 1, giugno 1998

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

**Commissione parlamentare consultiva
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**

**Parere sullo schema di decreto legislativo
concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I**

(parere favorevole con indirizzi)

(Stralcio)

[vai al testo completo](#)

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 febbraio 1998;

visto che il Governo era stato delegato con l'articolo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ad emanare entro il 31 marzo 1998 uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi;

visto il parere della Conferenza unificata, espresso in data 5 Marzo 1998;

appurato che il provvedimento rispetta i principi di cui agli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione ed i criteri direttivi, contenuti negli articoli 1, 3 e 4 della delega;

preso atto che l'articolo 1, comma 4, precisa espressamente il divieto ad interpretare le norme seguenti come attribuzione allo Stato (nonché ad enti pubblici nazionali) di funzioni e compiti che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame siano di competenza delle regioni, degli enti locali e delle autonomie funzionali;

considerato che il conferimento anzidetto deve ispirarsi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare ai principi di sussidiarietà, completezza, efficienza ed

economicità, cooperazione, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, copertura finanziaria e patrimoniale, autonomia organizzativa e regolamentare, responsabilità;

ritenuto che emerge in ogni caso dal complesso delle disposizioni di cui all'articolo 4 il disegno per cui la gestione sia concentrata sui livelli istituzionali più vicini ai cittadini, e dunque in primo luogo sugli enti locali;

ritenuto che l'attuale fase di conferimento è intermedia rispetto ad un futuro e definitivo assetto;

considerato che anche per le amministrazioni statali la legge n. 59/97 configura un riordino radicale;

considerato che peraltro, per tale profilo, si procederà successivamente e che l'attuale fase è intermedia anche per questo verso;

che l'obiettivo ultimo del processo di riforma deve comunque individuarsi in un'azione più efficiente ed efficace di tutte le amministrazioni pubbliche in rapporto ai cittadini utenti, e che in questo deve trovarsi sia una chiave di lettura della delega sia un parametro di valutazione del decreto delegato;

esprime parere favorevole

formulando i seguenti indirizzi:

(...)

TITOLO IV - Capo V (articoli 143-150)

- All'articolo 143, comma 1, lettera a), si propone di porre una virgola e non un trattino tra le parole storico e artistico e di inserire dopo "monumentale" le parole "demo-etnoantropologico" per poi proseguire con "archeologico..."; alla lettera e) sostituire le parole "la conservazione" con le parole "le condizioni di conoscenza e conservazione";
- all'articolo 144, si sottolinea l'opportunità di aggiungere un comma 7 che preveda un concorso regionale all'attività di tutela: a) per le funzioni di cui al comma 5, lettera e); b) esercitando d'intesa con i Comuni interessati l'iniziativa di proporre al Ministro l'apposizione di vincolo di interesse artistico e storico su beni che, per ragioni di contesto urbano o ambientale o per motivazioni connesse alla storia civile e culturale locale, appaiono degni di particolare tutela. La proposta si intende accolta, e il Ministero procede ai conseguenti atti, se entro tre mesi essa non è respinta con parere motivato; c) esercitando il diritto di prelazione al posto dello Stato, nelle ipotesi previste dalla legge, qualora esso non intenda esercitarlo; in tale caso, la Soprintendenza competente avverte in tempo utile gli organi regionali. La possibilità di esercitare il diritto di prelazione, nei termini sopra indicati, è esteso a Province e Comuni";
- all'articolo 145, è opportuno prevedere: l'acquisizione di un parere delle Consulte regionali in ordine alle scelte di trasferimento della gestione; la riduzione ad un anno del termine entro il quale la Commissione paritetica deve redigere il primo elenco dei beni la cui gestione è trasferita; un meccanismo di riapertura del procedimento che consenta successive integrazioni e modifiche all'elenco dei musei o di altri beni di cui è stata trasferita la gestione;
- è inoltre opportuno precisare quale sia l'ambito reale di autonomia gestionale che residua in capo agli enti territoriali destinatari del trasferimento e ai dirigenti preposti alla gestione del museo o del bene, per le attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 3 dell'articolo 145, dal combinato delle funzioni e dei compiti di tutela riservati allo Stato e dalle attività di valorizzazione e promozione riservate agli enti territoriali;
- all'articolo 149 si suggerisce di allargare la composizione delle Consulte regionali così da tenere conto dei beni culturali di proprietà ecclesiastica e da permettere l'apporto dell'imprenditoria locale; al tempo stesso si ravvede la necessità di riportare alla potestà dei consigli regionali e delle associazioni regionali delle autonomie locali la designazione dei rappresentanti attribuita dal decreto alla Conferenza unificata; per quanto attiene al Presidente della Consulta si ravvisa, infine, la

necessità di affidare interamente al Presidente della Regione la scelta del nominando o, in alternativa, di rimettere tale determinazione alla Consulta mediante l'elezione al suo interno di un suo membro;

- all'articolo 150, si suggerisce di riformulare il testo specificando il ruolo della Consulta quale sede di elaborazione di proposte e programmi e sede di incontro e coordinamento tra le iniziative dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati, senza lesione alcuna dell'autonomia delle diverse autorità di governo locale del settore;
- si raccomanda inoltre, in materia di spettacolo, di procedere all'esercizio della delega con la individuazione dei compiti di rilievo nazionale, tenendo presente le funzioni di programmazione e riequilibrio delle attività di spettacolo sul territorio nazionale e agendo in coerenza con i disegni di legge in materia di teatro e musica attualmente all'esame del Parlamento.

(...)

[inizio documento](#)